



CITTÀ DI AOSTA

# REGOLAMENTO

## per il Servizio della Fognatura

I

### Regolamento

#### per il servizio della fognatura

*Deliberato dal Podestà il 30 ottobre 1932, approvato dalla G.P.A. nella seduta del 19 novembre succ. al n. 18745, pubblicato senza opposizioni a sensi dell'art. 129 del Regolamento comunale e provinciale e successivamente visto senza osservazioni dall'On. Ministero dell'Interno.*

*Delibera Consiliare 27-8-1954 approvata dalla On. Giunta Regionale in seduta del 27-10-1954 n. 4224/2.*

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

##### **OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA**

**Art. 1.** — Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi, orinatori e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili di qualsiasi specie fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le

prescrizioni del presente Regolamento, con divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati, salvo le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli scarichi industriali.

#### **IMMISSIONI SPECIALI**

**Art. 2.** — Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente, potrà l'Autorità Comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità Comunale stessa, saranno atti allo scopo. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità Comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque, e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla pubblica igiene.

#### **ALLACCIAMENTI PARZIALI**

**Art. 3.** — Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, potrà l'Autorità Comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

#### **POZZI NERI PROVVISORI**

**Art. 4.** — Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene ed edilizio relative ai pozzi neri delle case che non possono fruire dei canali di fognatura, potrà l'Autorità Comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti e usati provvisoriamente pozzi neri non isolati dal suolo, purchè però siano costruiti in buona muratura ed intonacati in cemento, od altrimenti costruiti in modo tale da essere impermeabili in via assoluta.

#### **POZZI NERI A SISTEMA SEPARATORE**

**Art. 5.** — L'Autorità Comunale potrà anche ammettere in via eccezionale pozzi neri a sistema separatore, in gettata di calcestruzzo di cemento, scartanti a mezzo di sffioratore nei condotti di fognatura, quando questi ultimi fossero troppo lontani o troppo alti per potervi immettere direttamente gli scarichi.

#### **SMALTIMENTO PROVVISORIO DELLE PLUVIALI**

**Art. 6.** — Per le nuove costruzioni che si erigeranno in freggio a strade non fognate, nè tombinate, nè provvedute di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, potrà l'Autorità

comunale concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque lorde e lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato, nè già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.

#### **PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI**

**Art. 7.** — Gli speciali permessi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato.

A riconoscimento della precarietà della concessione, il concessionario dovrà pagare l'annuo canone precario anticipato di L. 5.

#### **AVVISO per L'ALLIACCIAMENTO alla FOGNATURA**

**Art. 8.** — A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'art. 1°. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del messo civico.

#### **TERMINE PER FABBRICATI PREESISTENTI**

**Art. 9.** — I proprietari degli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno, entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'avviso di che all'art. 8, aver provveduto a loro cura e spesa all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, nell'allacciamento della canalizzazione interna colla fognatura stradale ed alla sistemazione di questa canalizzazione interna a sensi del presente Regolamento.

Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

L'Amministrazione Municipale provvederà direttamente alla disinfezione dei pozzi neri previamente espurgati come sopra e previo versamento anticipato, da parte del proprietario dello stabile, di L. 50 per ogni pozzo nero.

#### **OPERE DI ALLIACCIAMENTO IN SEDE STRADALE**

**Art. 10.** — Nessuno, all'intuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso ed anticipo delle quote fisse come all'articolo seguente.

## SPESE PER OPERE NUOVE

Art. 11. — Per le opere in sede stradale, di cui al precedente articolo, è stabilita una quota fissa di rimborso per una volta tanto a carico del proprietario dello stabile allacciato, nella misura seguente:

- 1 — allacci alla rete mista e fino a ml. 5 per fabbricati aventi fino a quattro latrine . . . . . L. ....
- per ogni latrina in più . . . . . L. ....
- 2 — per ogni ml. in più . . . . . L. ....
- 3 — allacci alla rete mista di condotte di acque provenienti da doccioni e fino a ml. 5 . . . . . L. ....
- 4 — per ogni ml. in più . . . . . L. ....
- 5 — una quota di L. 2.500, per studio di allacciamento e sopralluogo da eseguirsi dall'Ufficio Tecnico comunale, per i lavori in sede stradale per ogni attacco di acque nere :

L. 1.000 per studio di allacciamento e sopralluogo per ogni attacco di pluviale.

Le quote di cui ai n.ri 1-2-3-4 sono versate a' sensi del precedente articolo 1° all'atto della domanda: esse non sono suscettibili di riduzioni, qualunque sia l'entità degli attacchi.

Con facoltà al Sindaco di modificare ulteriormente l'ammontare di tali quote a seconda delle ulteriori variazioni del mercato edilizio, affinché esse abbiano a corrispondere al costo delle opere che il Comune ha da eseguire.

## RIPARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Art. 12. — Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta del proprietario dello stabile allacciato. Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico Municipale.

Ove però in tali tubazioni si costatarono rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti per parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonchè i compensi di visita tecnica.

## LIQUIDAZIONE e PAGAMENTI delle RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

Art. 13. — La liquidazione delle spese e compensi di visita nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente, viene fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, coll'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune quella somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a lui carico, salva la liquidazione finale come sopra.

#### **PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI**

Art. 14. — Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

#### **PRESCRIZIONI TECNICHE per gli ALLACCIAMENTI**

Art. 15. — Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare solamente degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura, e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio Tecnico Municipale fornirà tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente

Le tubazioni private di scarico, di ogni singolo stabile, dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità Municipale.

Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

#### **ANTICIPAZIONE delle OPERE di ALLACCIAMENTO**

Art. 16. — Nel caso di soppressione di una tomba stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura, o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Municipale, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie per predisporre dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite nell'art. 33, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune sarà per incontrare in causa della mancanza di dette indicazioni.

#### **IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FABBRICHE**

Art. 17. — Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare una fabbrica, l'Amministrazione Comunale permetterà l'uso di una o più immissi-

sioni nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita dall'art. 11. Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire colla costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Municipale le necessarie indicazioni.

#### **MODIFICAZIONI DEGLI ALLACCIAMENTI**

**Art. 18.** — Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione Comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 13.

#### **DOCCIONI DI FACCIATA**

**Art. 19.** — I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via devono di regola essere allacciati direttamente alla fognatura stradale e senza sifone.

Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di centimetri 12, ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 m. quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale. E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

#### **INCASSATURA**

**Art. 20.** — Fermo quanto è in proposito disposto dal Regolamento edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50, dalla linea di confine colla proprietà comunale quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fognatura stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Municipale, secondo le norme dell'articolo 13.

#### **SCARICHI VIETATI**

**Art. 21.** — E' assolutamente vietato di immettere nella fognatura acque o liquidi in genere che in qualsiasi

modo ne danneggiino i manufatti, spazzature, cencri e corpi solidi

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli articoli 12 e 13.

### SCARICHI INDUSTRIALI DI GARAGES PUBBLICI E PRIVATI

Art. 22. — E' vietato immettere nella fogna stradale gli scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, se non in via precaria e dietro speciale permesso che l'Autorità Municipale potrà rilasciare, in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile, e coll'obbligo di osservare sempre, per tali immissioni, le prescrizioni e condizioni che l'Autorità stessa troverà opportuno di stabilire caso per caso.

La facoltà di immissione di scarichi industriali nelle fognature stradali come sopra, sarà sempre ed in qualsiasi epoca revocabile, qualora, pure essendo osservate le prescrizioni stabilite dall'Autorità Comunale, considerazioni riguardanti l'igiene pubblica e la conservazione della fognatura e gli obblighi del Comune nei rispetti della coltura dei terreni sui quali le acque vanno a scaricarsi, lo consigliassero. a giudizio esclusivo dell'Autorità stessa, e cesserà di pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa.

Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages sono, agli effetti del presente regolamento, assimilati a quelli di cui tratta questo articolo.

Quanto agli scoli provenienti da locali adibiti a garages privati si applicheranno le disposizioni sopra-citate soltanto quando servano a più di due automobili.

### STRADE PRIVATE

Art. 23. — Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili, lungo strade private, e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 9, alla fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto art. 9, sarà in facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione alle rispettive fronti. Tali spese dovranno essere rimborsate colle norme di cui al precedente art. 13.

### CAPO II

#### Disposizioni

per la fognatura interna degli stabili

#### PRESCRIZIONI EDILIZIE

Art. 24. — Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento edilizio.

## PROGETTO

**Art. 25.** — Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile, e deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1 : 500;
- 2) di una pianta in scala di 1 : 100 del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di spezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) delle icnografie sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

## PRESCRIZIONI TECNICHE

**Art. 26.** — Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente in ghisa.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria.

Sono pure vietati i tappi in grès nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3.

Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone interceittatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

I tubi delle pluviali non si potranno far servire da esalatori della conduttura privata.

## SCARICHI SOTTERRANEI

**Art. 27.** — Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.



A richiesta però del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

#### VISITA TECNICA

**Art. 28.** — Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Municipale prima della occupazione. Per la canalizzazione di fabbricati già esistenti, si dovrà fare speciale domanda scritta all'Autorità Municipale entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presentarsi il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorresse per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla costruzione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse, ed il proprietario dovrà pagare L. 25 per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese

#### VISITE D'UFFICIO

**Art. 29.** — L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili, in qualsiasi tempo, da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto prestabilite.

#### CAPO III

##### Disposizioni varie

#### LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

**Art. 30.** — La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile pel quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi alacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui, ancorchè della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dell'Autorità Municipale.

#### **DEROGHE**

**Art. 31.** — E' riservata facoltà al Sindaco, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni.

#### **DISPOSIZIONI PRECEDENTI**

**Art. 32.** — Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali non conformi a quelle contenute nel presente Regolamento.

#### **PENALI**

**Art. 33.** — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli articoli 226 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, con le modificazioni di cui agli art. 70 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, salvo le maggiori pene previste dalla legge di Pubblica Sicurezza e dal Codice Penale vigenti e salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.